



COMUNE DI RONCHIS
Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con delibera consiliare n. 35 del 30/09/2008

Modificato con delibera consiliare n. 24 del 30/06/2009

Modificato con delibera consiliare n. 29 del 02/08/2016

Sommario

- Art. 1 - Finalità e criteri generali
- Art. 2 - Modalità di attuazione del servizio
- Art. 3 - Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso
- Art. 4 - Modalità per l'erogazione del servizio – iscrizione/ritiro
- Art. 5 - Modalità di compartecipazione e di pagamento
- Art. 6 - Obblighi dei genitori – autorizzazione
- Art. 7 - Accompagnamento sugli scuolabus
- Art. 8 - Comportamento degli utenti
- Art. 9 - Comportamento degli autisti
- Art. 10 – Servizio di trasporto per attività scolastiche ed extra scolastiche
- Art. 11 – Cause d'impedimento a svolgere il servizio
- Art. 12 – Provvedimenti
- Art. 13 – Rinvio alla normativa vigente
- Art. 14 – Norme transitorie

Art. 1
Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola di competenza da parte dell'utenza.
2. Il presente regolamento disciplina il trasporto, dai punti di raccolta programmati alla sede scolastica e viceversa, degli scolari che frequentano:
 - la scuola Primaria;
 - la scuola Secondaria di I° Grado.
3. Il servizio è erogato ai residenti del Comune di Ronchis *o agli alunni domiciliati nel comune di Ronchis. In quest'ultimo caso il servizio verrà assicurato nei limiti di capienza dello scuolabus.*¹
4. Il servizio potrà inoltre essere erogato ai residenti di altri comuni in presenza di apposita convenzione (D.M. 31/01/1997 e relativa Circolare del Ministero dei Trasporti n. 23 dell'11.03.1997, art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 2
Modalità di attuazione del servizio

1. Il Comune di Ronchis garantisce lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni tramite l'affidamento a ditta esterna o mediante convenzione con altri enti pubblici o direttamente. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico.
2. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

Art. 3
Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso

1. L'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni anno scolastico, predispone un piano annuale di trasporto scolastico con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico e dalle domande di iscrizione al servizio presentate dai genitori, previo parere del servizio di polizia municipale e del servizio tecnico.
2. I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi.
3. La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, tenendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste.
4. Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.
5. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni saranno programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, per quanto possibile, in prossimità di strisce pedonali o segnati con appositi stalli di colore giallo, relativa segnaletica verticale, tenuto conto di quanto previsto in materia di trasporto ai sensi della normativa regolante la materia.
6. Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto che verrà tempestivamente comunicato all'utenza prima dell'avvio del servizio.

¹ Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 02/08/2016

7. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato.
8. Rispetto al percorso di andata, l'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia e, nel percorso di ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato al Comune.
9. I genitori dei minori o chi per loro esercita la patria potestà sono tenuti ad accompagnare e a riprendere il minore all'orario stabilito, rimanendo responsabili dello stesso nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.
10. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo o passivo rispetto all'evento) prima della salita sul mezzo di trasporto e/o successivi alla discesa dallo stesso.
11. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata si procederà con le modalità previste al successivo art. 6.

Art. 4

Modalità per l'erogazione del servizio – iscrizione/ritiro

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su apposito modulo, all'Ufficio Protocollo **entro il 30 agosto** precedente l'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre l'inizio dello stesso. L'iscrizione viene fissata entro un termine anticipato rispetto all'inizio dell'anno scolastico per consentire l'organizzazione del servizio.
2. All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico, il genitore (o altro familiare esercente la potestà genitoriale) deve sottoscrivere la presa visione del presente regolamento ed accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna, assumendosi tutte le responsabilità connesse e conseguenti, nonché provvedere all'indicazione di eventuali soggetti delegati al ritiro dei minori.
3. Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio sia genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.
4. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.
5. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione di presa visione ed accettazione del presente regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi non saranno accettate.
6. Una volta effettuata l'iscrizione, verrà rilasciato all'alunno un tesserino di riconoscimento riportante la foto del minore, l'indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, firma del genitore e la validazione di convalida relativa al pagamento della quota di partecipazione; il tesserino dovrà essere conservato dall'utente del servizio per l'eventuale verifica da parte del personale addetto.
7. L'utente che per motivate ragioni, durante l'anno scolastico non intenderà più utilizzare il servizio di trasporto scolastico, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

Art. 5
Modalità di compartecipazione e di pagamento

1. L'Amministrazione Comunale conformemente alla normativa vigente stabilisce annualmente la quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico da richiedere alle famiglie degli alunni che ne usufruiscono.
2. La quota di compartecipazione sarà resa nota agli iscritti mediante comunicato contenente l'indicazione della tariffa.
3. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza dal servizio e non frazionabile nel caso di parziale utilizzo del servizio stesso.
4. In caso di mancato pagamento il Comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito, fermo restando quanto previsto in materia di riscossione coattiva di entrate patrimoniali.

Art. 6
Obblighi dei genitori - autorizzazione

1. Gli alunni trasportati, a conclusione del viaggio di ritorno, devono essere riconsegnati esclusivamente ai genitori o a persona maggiorenne da questi espressamente delegata secondo le indicazioni stabilite all'art. 4 comma 2.
2. Gli alunni non ritirati dal genitore o da altro adulto delegato saranno trattenuti sul mezzo di trasporto e portati, alla fine del percorso, all'Ufficio Polizia Municipale dove saranno custoditi sino all'arrivo del genitore o adulto consegnatario.
3. Nel caso di alunni che frequentano la Scuola Secondaria di 1° grado, la famiglia può autorizzare l'Amministrazione Comunale a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso il genitore dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione nella quale si assume ogni responsabilità in merito. L'Amministrazione comunale si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bambino.

Art. 7
Accompagnamento sugli scuolabus

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di istituire il servizio di accompagnamento, regolamentato secondo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.
2. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono l'utilizzo.
3. Il servizio di assistenza sugli scuolabus è rivolto a garantire la sicurezza nel trasporto dei bambini delle scuole dell'obbligo e viene obbligatoriamente garantito per i bambini della scuola dell'Infanzia. Pur non essendo prevista l'obbligatorietà del servizio, lo stesso verrà di massima esteso anche ai bambini della scuola Primaria e agli studenti della Scuola Secondaria di I° Grado, compatibilmente con l'organizzazione del servizio.
4. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus può essere effettuato in forma diretta con personale dipendente comunale o in forma indiretta, con personale fornito da ditta appaltatrice.
5. L'Accompagnatore assume un comportamento di cordialità con l'utenza dimostrando nel contempo e compatibilmente con il servizio, disponibilità nei confronti di eventuali esigenze riferite dai genitori o dal personale scolastico.

6. L'Accompagnatore, ad ogni fermata, è tenuto a scendere e a curare il regolare svolgimento della discesa degli alunni dallo scuolabus, secondo i termini del presente regolamento.

7. Gli alunni della scuola dell'Infanzia sono condotti fino all'ingresso principale del plesso scolastico e consegnati ad un operatore scolastico preposto all'accoglienza secondo gli orari concordati.

Art. 8

Comportamento degli utenti

1. Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento corretto ed educato, non disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, rispettare e seguire le indicazioni fornite dall'autista e/o dall'eventuale accompagnatore.

2. Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.

3. Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.

4. Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé ed agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

5. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

Art. 9

Comportamento degli autisti

1. Gli autisti degli automezzi devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

2. Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori o del personale delle istituzioni scolastiche.

3. Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.

4. Essi dovranno vigilare gli alunni provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalando tempestivamente al Comune coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione dei provvedimenti cui al successivo art. 12.

Art. 10

Servizio di trasporto per attività scolastiche ed extra-scolastiche

L'Amministrazione Comunale può disporre l'utilizzo del trasporto scolastico per:

- attivazione di progetto "Scuola Integrata";

- visite di istruzione ed uscite ed uscite extra-scolastiche organizzate dalle scuole.

Le istituzioni scolastiche presenteranno al Comune, all'inizio di ogni anno scolastico, un piano di massima delle uscite didattiche programmate che verrà valutato ed approvato compatibilmente con le disponibilità economiche e la garanzia del servizio di trasporto scolastico.

Durante le visite di istruzione e le uscite extra-scolastiche la responsabilità degli alunni è di esclusiva competenza del personale delle istituzioni scolastiche.

Art. 11

Cause d'impedimento a svolgere il servizio

1. In caso di impossibilità ad eseguire il servizio o di necessità di variazioni di orario per ragioni tecniche, per scioperi od assemblee del personale, l'Amministrazione o l'Istituto scolastico si riservano di provvedere ad avvisare le famiglie delle variazioni di orario del servizio.
2. In caso di impossibilità di assicurare il servizio sarà onere dei genitori o dei soggetti legittimati a provvedere al ritiro dei minori presso i singoli plessi scolastici.
3. Il mancato svolgimento del servizio per le ragioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non dà luogo a rimborso della quota di compartecipazione versata.

Art. 12

Provvedimenti

1. Per i minori che adottano comportamenti scorretti si applicheranno i seguenti provvedimenti:
 - richiamo verbale;
 - avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio o degli stessi, sulla base di quanto normato all'art. 3, comma 9, ed agli artt. 6 e 8;
 - sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno - od i genitori per le casistiche di cui all'art. 3, comma 9 ed art. 6 - insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.
2. Il provvedimento che dispone la sospensione del servizio deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà.

Art. 13

Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.

Art. 14

Norme transitorie

In sede di prima applicazione del presente regolamento l'art. 4 viene così modificato nelle scadenze di attuazione:

- le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2008/2009 dovranno presentare domanda, su appositi moduli, all'Ufficio Protocollo **entro il 25 ottobre 2008.**

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 2 novembre 2008.